



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura aperta, ai sensi del d. lgs. 36/2023,
per l'affidamento del servizio assicurativo relativo alla copertura
infortuni professionali ed extra-professionali per il personale
dell'IVASS CIG: B065D6E782*


**Procedura aperta, ai sensi del d. lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio
assicurativo relativo alla copertura infortuni professionali ed extra-
professionali per il personale dell'IVASS**

SCHEMA DI CONTRATTO

CIG: B065D6E782

Sommario

Art. 1 – Valore della premessa e degli allegati.....	3
Art. 2 – Oggetto del Contratto.....	4
Art. 3 – Durata	4
Art. 4– Oneri specifici a carico dell'Impresa	4
Art. 5 – Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali.....	4
Art. 6 – Obblighi dell'Impresa nei confronti del proprio personale.....	5
Art. 7 – Obblighi di segretezza e di riservatezza	5
Art. 8 – Responsabile del Servizio.....	6
Art. 9 – Responsabilità.....	6
Art. 10 – Brevetti e diritti d'autore	6
Art. 11 – Penali	6
Art. 12 – Cauzione	7
Art. 13 – Controlli dell'Istituto	7
Art. 14 – Verifiche di conformità	7
Art. 15 – Importo contrattuale	8
Art. 16 – Modalità di pagamento e segnalazioni di whistleblowing	8
Art. 17 – Oneri fiscali e spese contrattuali	9
Art. 18 – Subappalto, modificazioni soggettive, cessione del contratto e dei crediti.....	9
Art. 19 – Clausola risolutiva espressa e altre cause di risoluzione	9
Art. 20 - Recesso per giusta causa	10
Art. 21 – Responsabile unico del progetto e direttore esecutivo del contratto	10
Art. 22 – Foro competente	10
Art. 23 – Trattamento dei dati personali	11
Dichiarazione dell'Impresa annessa al Contratto	12
Allegato 1	13

	<p style="text-align: center;"><i>Procedura aperta, ai sensi del d. lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio assicurativo relativo alla copertura infortuni professionali ed extra-professionali per il personale dell'IVASS CIG: B065D6E782</i></p>
---	--

TRA

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (di seguito anche Istituto), ente di diritto pubblico, con sede in Roma, via del Quirinale, n. 21, codice fiscale 97730600588, rappresentato da..... in virtù del mandato conferitogli

E

..... (di seguito "Impresa"), con sede legale in, codice fiscale rappresentata da.....in qualità di....., regolarmente autorizzato alla stipula del presente Contratto, in virtù del mandato conferitogli

PREMESSO CHE



- a. l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio assicurativo relativo alla copertura infortuni professionali ed extra-professionali per il personale dell'IVASS (CIG B065D6E782);
- b. l'Impresa, ha formulato, sulla base del Disciplinare di gara, del Capitolato tecnico e dello Schema di Contratto, un'Offerta che, al termine della procedura di gara, è risultata aggiudicataria della procedura, come da comunicazione dell'Istituto del
- c. l'Impresa dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l'aggiudicazione della gara, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l'esito della procedura nonché ad agevolare la conclusione del presente Contratto;
- d. l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Capitolato tecnico e dal Disciplinare di gara, nonché dai chiarimenti forniti dall'Istituto con le modalità previste dalla legge di gara, definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto dell'appalto e ha consentito di acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione economica delle stesse;
- e. l'Impresa ha presentato, ai fini della stipula del presente Contratto, tutta la documentazione richiesta dall'Istituto ai sensi della normativa vigente e delle norme di gara, ivi compresa la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117, del d. lgs. n. 36/2023.

Tutto ciò premesso le Parti come in epigrafe rappresentate, con la presente scrittura privata, da valere a ogni effetto di legge

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Valore della premessa e degli allegati

1. Costituiscono parte integrante del presente Contratto le premesse di cui sopra nonché la documentazione di gara composta da: Capitolato tecnico, Disciplinare di gara e relativi allegati, Schema di Contratto, Offerta economica, Patto d'integrità e ogni altro documento citato nella premessa.
2. In caso di discordanza tra il presente Contratto e gli altri atti inerenti la gara prevarrà la clausola più favorevole per l'Istituto.

 <p>IVASS ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI</p> 	<p><i>Procedura aperta, ai sensi del d. lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio assicurativo relativo alla copertura infortuni professionali ed extra-professionali per il personale dell'IVASS CIG: B065D6E782</i></p>
---	--

Parte I: CONTRATTO E PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Art. 2 – Oggetto del Contratto

1. Il Contratto ha ad oggetto il servizio di copertura assicurativa contro gli infortuni professionali ed extra-professionali del personale dipendente, dei Consiglieri e del Segretario Generale dell'IVASS.
2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni ed i termini stabiliti nel presente Contratto e nel Capitolato tecnico.

Art. 3 – Durata


1. La durata del presente contratto, escluse le eventuali opzioni, è fissata in anni 2 (due), con effetto dalle ore 00.00 del 28 settembre 2024 e scadenza alle ore 24.00 del 27 settembre 2026, con scadenza annuale intermedia alle ore 24.00 del 27 settembre 2025.
2. L'Istituto si riserva, ai sensi dell'articolo 120, comma 10, del d. lgs. 36/2023, la facoltà di prorogare il contratto per una durata massima pari a dodici mesi a partire dalle ore 00.00 del 28 settembre 2026 ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'Impresa almeno tre mesi prima della scadenza del contratto.
3. L'Istituto ha facoltà di rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale mediante PEC inviata alla Società almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza.
4. Sono fatte salve le ipotesi di recesso anticipato e risoluzione di cui ai successivi articoli 19 e 20.

Art. 4– Oneri specifici a carico dell'Impresa

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con i corrispettivi di cui all'art. 15 del presente Contratto, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione del Contratto.
2. L'Impresa si impegna, altresì, a rendere disponibile all'Istituto la reportistica nei modi e nei tempi previsti dal Capitolato tecnico.

Art. 5 – Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

1. L'impresa s'impegna ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto:
 - a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente Contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare dette norme e prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi di cui all'art.15. L'impresa, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Istituto, assumendosene ogni relativa alea;
 - secondo le condizioni, i tempi e le modalità previsti nel presente Contratto, nel Capitolato tecnico, ovvero nei documenti dagli stessi richiamati;
 - secondo quanto sarà successivamente concordato tra le parti in merito alle modalità e termini delle prestazioni contrattuali.

	<p style="text-align: center;"><i>Procedura aperta, ai sensi del d. lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio assicurativo relativo alla copertura infortuni professionali ed extra-professionali per il personale dell'IVASS CIG: B065D6E782</i></p>
---	--

2. L'impresa si obbliga ad avvalersi dei mezzi, beni e servizi idonei ad assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente Contratto.
3. L'impresa si obbliga a dare immediata comunicazione all'Istituto di ogni circostanza suscettibile di influire, anche parzialmente, sull'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto.

Art. 6 – Obblighi dell'Impresa nei confronti del proprio personale

1. L'Impresa s'impegna ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti i relativi oneri.
2. L'Impresa si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti impegnati nelle prestazioni oggetto del presente Contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL Ania- assicurativi 2022-2024 per il personale dipendente non dirigente delle imprese di assicurazione, ovvero il CCNL con equivalenza delle tutele economiche e normative.
3. L'Impresa si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per i dipendenti, a continuare ad applicare il contratto collettivo di cui al comma precedente anche dopo la scadenza e fino al rinnovo.
4. L'Impresa si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Istituto, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da legge o da contratto collettivo (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) e ai rapporti in materia di lavoro che trovano la loro origine in contratti collettivi e che prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc.).
5. L'Impresa assume a proprio carico ogni responsabilità in caso di infortunio al proprio personale.
6. L'Impresa solleva l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati dal proprio personale alle persone e/o alle cose dell'Istituto e/o di terzi, per colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni del presente Contratto.

Art. 7 – Obblighi di segretezza e di riservatezza

1. L'impresa si obbliga, anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, in relazione ai dati e informazioni di cui venga a conoscenza in occasione della predisposizione dell'offerta e/o dell'adempimento delle prestazioni contrattuali:
 - a garantirne la segretezza impegnandosi ad impedirne qualsiasi divulgazione;
 - a non eseguirne copie, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere e a non permettere che altri ne eseguano;
 - a non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dello stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. L'Impresa si obbliga a prescrivere – a tutti i dipendenti ed a tutti coloro, ivi comprese le imprese, gli esperti ed i professionisti, che collaborino alla compilazione dell'offerta o all'erogazione delle prestazioni contrattuali – la più rigorosa osservanza dell'obbligo di riservatezza di cui sopra.
4. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Istituto ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Istituto.



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Procedura aperta, ai sensi del d. lgs. 36/2023,
per l'affidamento del servizio assicurativo relativo alla copertura
infortuni professionali ed extra-professionali per il personale
dell'IVASS CIG: B065D6E782

Art. 8 – Responsabile del Servizio

1. L'impresa designa quale "Responsabile del Servizio" il/la sig./sig.ra _____.
2. Il Responsabile del Servizio ha la responsabilità per il buon andamento e la corretta esecuzione del servizio appaltato ed è il referente unico per l'Istituto per ogni questione afferente lo svolgimento e la corretta esecuzione del servizio stesso.

Parte II: RESPONSABILITA' E PENALI

Art. 9 – Responsabilità

1. L'impresa è responsabile di tutti i danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Contratto e, conseguentemente, s'impegna a manlevare e a tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti da negligenza, omissioni o inosservanza nell'esecuzione delle norme e prescrizioni anche tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Art. 10 – Brevetti e diritti d'autore

1. L'impresa assume ogni responsabilità nel caso in cui, nell'esecuzione del Contratto, si sia avvalsa, senza previa ed adeguata autorizzazione, di strumenti informatici (*hardware* e *software*) di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Istituto azione per la violazione dei diritti d'autore, di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri, l'Impresa manleverà e terrà indenne l'Istituto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, compresi i danni verso terzi e le spese legali e giudiziali a carico dell'Istituto.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, l'Istituto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo del presente contratto e dell'art. 1456 del c.c., salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato, ovvero sostituisca detti beni e programmi con altri aventi le medesime caratteristiche tecniche ed in grado di garantire la continuità della prestazione.
4. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui sopra, della quale sia venuta a conoscenza.

Art. 11 – Penali

1. L'impresa riconosce all'Istituto, ferma restando la possibilità di chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno, il diritto di applicare le penalità di seguito indicate:
 - a. una penale pari al massimo di euro 10.000,00, in caso di violazione degli obblighi di segretezza e riservatezza di cui all'art. 7 del presente Contratto;
 - b. una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, in caso di ritardo ingiustificato rispetto ai termini previsti nel Capitolato tecnico:
 - nella comunicazione di cui all'art. 18, comma 2, del Capitolato tecnico;
 - nell'invio della richiesta di cui all'art. 18, comma 3, del Capitolato tecnico;

- nel pagamento di ciascun indennizzo o nel rimborso delle spese mediche rispetto ai termini previsti dall'art. 23 del Capitolato tecnico.
2. Per procedere all'applicazione delle penali, l'Istituto notificherà all'Impresa, entro 15 (quindici) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di accertamento dell'inadempienza, una contestazione sui singoli aspetti riscontrati via PEC.
 3. L'Istituto potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali previste dal presente articolo con quanto dovuto a qualsiasi titolo all'Impresa ovvero avvalersi della cauzione o di altre eventuali garanzie rilasciate dall'Impresa stessa, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
 4. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera l'Impresa dal corretto adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente.
 5. L'Istituto potrà applicare all'Impresa penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale, oltre tale limite ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Art. 12 – Cauzione

1. La cauzione s'intende prestata dall'impresa a garanzia di tutte obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente Contratto, opera per tutta la sua durata e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni da esso nascenti.
2. L'Istituto ha diritto di avvalersi, in tutto o in parte, della cauzione per i danni che affermi di aver subito e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'impresa per la refusione d'ogni ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
3. In ogni caso l'impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'Istituto si sia avvalsa, anche parzialmente, durante l'esecuzione del Contratto entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Istituto stessa, la quale, in caso d'inadempienza, può dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. In caso di esercizio dell'opzione di proroga del presente Contratto, l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte per la durata della proroga.

Parte III: VERIFICHE E PAGAMENTO

Art. 13 – Controlli dell'Istituto

1. È riconosciuta all'Istituto la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli e verifiche, anche periodici e a campione, sull'osservanza da parte dell'impresa di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto e nel Capitolato tecnico.
2. A tal fine l'impresa è tenuta a prestare la massima collaborazione, ad esibire tutta la documentazione necessaria e a fornire tutti i chiarimenti richiesti.

Art. 14 – Verifiche di conformità

1. I servizi oggetto del presente Contratto saranno soggetti a verifiche di regolare esecuzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 116 del d. lgs. n. 36/2023. La mancata corrispondenza a quanto previsto dal Capitolato Tecnico e agli altri atti di gara determinerà l'esito negativo delle verifiche.



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Procedura aperta, ai sensi del d. lgs. 36/2023,
per l'affidamento del servizio assicurativo relativo alla copertura
infortuni professionali ed extra-professionali per il personale
dell'IVASS CIG: B065D6E782


2. Le verifiche avranno ad oggetto l'accertamento della rispondenza delle prestazioni ai requisiti esposti nel Capitolato tecnico. La mancata corrispondenza a quanto previsto dal Capitolato Tecnico determinerà l'esito negativo delle verifiche.
3. In caso di esito negativo, la verifica potrà essere ripetuta entro e non oltre i 10 giorni lavorativi successivi alla data della prima verifica. Qualora, trascorsi tali 10 giorni, la verifica, risulti ancora negativa, l'Istituto si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'impresa via PEC.
4. Il Responsabile del Servizio designato dall'impresa potrà presenziare alle operazioni di verifica.
5. Delle operazioni di verifica è redatto apposito verbale.

Art. 15 – Importo contrattuale

1. Per il servizio assicurativo oggetto del presente Contratto l'Istituto corrisponderà all'impresa l'importo complessivo presunto annuale di euro _____, calcolato moltiplicando il tasso di premio lordo offerto pari a _____ ‰ all'ammontare globale delle retribuzioni annue di riferimento pari a euro 32.500.000,00.
2. Il predetto corrispettivo si riferisce a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità contrattuali.
3. Tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione effettuata dall'impresa.
4. Il suddetto tasso di premio lordo dal quale si determina l'importo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dall'impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile, facendosi carico l'impresa di ogni relativo rischio e/o alea.
5. L'impresa assicura che il tasso di premio lordo offerto nel presente Contratto non è superiore a quello che ha praticato, per servizi analoghi per quantità e qualità, al suo migliore cliente, pubblico o privato in ambito nazionale.
6. L'Istituto ha la facoltà, in relazione ad esigenze sopravvenute nel corso di esecuzione del Contratto, di richiedere un'estensione delle prestazioni convenute, con prestazioni aggiuntive ancorché connesse per un valore d'importo complessivo non superiore ad un quinto del valore globale del contratto. In tal caso dette prestazioni saranno eseguite e remunerate secondo le condizioni stabilite nel presente Contratto.

Art. 16 – Modalità di pagamento e segnalazioni di *whistleblowing*

1. Il pagamento del premio annuale, determinato ai sensi del comma 1 dell'art. 15, tenuto conto degli eventuali successivi conguagli, verrà calcolato e versato con le modalità e nel termine previsto dal Capitolato tecnico.
2. Il pagamento è subordinato all'esito positivo della verifica di regolarità che l'Istituto effettuerà mediante acquisizione presso i competenti uffici del "Documento unico di regolarità contributiva" (DURC). Ove il DURC dovesse risultare irregolare, l'Istituto procederà ai sensi dell'art. 11 del d. lgs. n. 36/2023.
3. La liquidazione del corrispettivo è subordinata all'esito positivo delle verifiche previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, recante norme in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
4. L'impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive integrazioni e modifiche.
5. L'impresa si impegna a informare i propri dipendenti e collaboratori che l'Istituto dispone di un sistema di gestione delle segnalazioni di *whistleblowing* provenienti dai soggetti esterni che

	<p style="text-align: center;"><i>Procedura aperta, ai sensi del d. lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio assicurativo relativo alla copertura infortuni professionali ed extra-professionali per il personale dell'IVASS CIG: B065D6E782</i></p>
---	--

vengano a conoscenza di condotte illecite di dipendenti dell'Istituto in ragione dell'attività lavorativa svolta in favore dell'Istituto stesso. In particolare, l'Impresa comunicherà che è possibile presentare una segnalazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione, in busta chiusa con l'indicazione di "riservatissimo", tramite posta ordinaria, all'indirizzo Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, Via del Quirinale 21, 00187 Roma. All'interno del plico, andrà inserita, oltre alla segnalazione, una busta chiusa contenente i dati relativi all'identità del segnalante, la firma e la copia di un documento di riconoscimento, consultabili nei limiti di legge; il segnalante può inserire nella busta chiusa anche dati di contatto, quali numero telefonico e indirizzo mail.

Art. 17 – Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'impresa le spese di bollo, tutti gli altri oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all'Istituto per legge.
2. Le prestazioni di cui al presente contratto non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972.

Parte IV: ALTRE VICENDE CONTRATTUALI

Art. 18 – Subappalto, modificazioni soggettive, cessione del contratto e dei crediti

1. L'esecuzione dei servizi non potrà essere affidata in subappalto.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 120 del d. lgs. n. 36/2023, è fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto; l'Istituto, in ogni caso, non riconoscerà efficacia alla cessione.
3. La cessione a terzi, in qualsiasi forma, dei crediti derivanti all'Impresa dal Contratto, nonché il conferimento di procure all'incasso, sono ammesse secondo le condizioni e le modalità descritte dall'art. 120 del d. lgs. n. 36/2023 e saranno sottoposte di volta in volta a specifica approvazione da parte dell'Istituto.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi e divieti di cui ai precedenti commi, l'Istituto può risolvere di diritto, con comunicazione inviata a mezzo PEC, il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 19 – Clausola risolutiva espressa e altre cause di risoluzione

1. In caso d'inadempimento dell'Impresa anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine assegnato dall'Istituto per porre fine all'inadempimento, quest'ultimo potrà dichiarare risolto di diritto il Contratto e incamerare la cauzione, procedendo all'esecuzione in danno dell'Impresa, salvo rimanendo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. L'IVASS si riserva la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, senza che da tale risoluzione possano comunque conseguire per l'Impresa diritti o pretese di sorta all'infuori di quanto dovuto per prestazioni già eseguite e fermi restando l'obbligo del risarcimento dei danni subiti dall'IVASS e il diritto dell'Istituto di escutere la garanzia di cui all'art. 12, qualora:
 - a) risultino violati gli obblighi di segretezza e riservatezza di cui all'art. 7;



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura aperta, ai sensi del d. lgs. 36/2023,
per l'affidamento del servizio assicurativo relativo alla copertura
infortuni professionali ed extra-professionali per il personale
dell'IVASS CIG: B065D6E782*

- b) una o più delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dalla Impresa risultino non veritiere.
3. Ai sensi di legge costituiscono, altresì cause di risoluzione del presente contratto:
 - a) il verificarsi di inadempimenti contrattuali che determinino nel corso dell'intera durata del contratto un importo complessivo delle penali superiore al 10% del valore del contratto;
 - b) le ipotesi di cui all'art. 122 del d. lgs. n. 36/2023;
 - c) il mancato utilizzo, nelle operazioni di incasso o pagamento a esso inerenti, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentirne la piena tracciabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i.
4. La risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale dell'Istituto, da comunicarsi mediante PEC.
5. Restano salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Contratto.

Art. 20 - Recesso per giusta causa



1. L'Istituto ha facoltà di recedere dal contratto per giusta causa, in qualsiasi momento, con preavviso scritto, mediante PEC, di almeno 30 giorni, con esclusione di ogni indennità per mancato guadagno e senza che da tale recesso possano derivare diritti o pretese di sorta.
2. Restano salve le ipotesi di recesso espressamente previste dal presente Contratto.
3. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Istituto.
4. In caso di recesso dell'Istituto, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.
5. L'Impresa rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
6. Qualora uno dei componenti l'Organo di amministrazione o l'Amministratore delegato o il Direttore generale ricadano in una delle situazioni ostative previste artt. 94 e 95 del d. lgs. n. 36/2023, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Istituto ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto, e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese relative alle prestazioni alla data non eseguite.

Art. 21 – Responsabile unico del progetto e direttore esecutivo del contratto

1. Il Responsabile unico del progetto è_____. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è _____.

Art. 22 – Foro competente

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla formazione, alla conclusione, all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità, all'efficacia ed alla risoluzione del presente Contratto, che non possa essere composta in via amichevole nei modi e nei tempi previsti, è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

 <p>IVASS ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI</p> 	<p><i>Procedura aperta, ai sensi del d. lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio assicurativo relativo alla copertura infortuni professionali ed extra-professionali per il personale dell'IVASS CIG: B065D6E782</i></p>
---	--

Art. 23 – Trattamento dei dati personali

1. Per quanto concerne il trattamento dei dati dell'Impresa acquisiti in occasione della procedura di affidamento, si rinvia a quanto indicato nel Disciplinare di gara citato in premessa.
2. Per quanto attiene il trattamento dei dati personali inerenti l'esecuzione del presente Contratto, la Parti si accordano con la sottoscrizione del documento di seguito allegato (all. 1 - Accordo relativo al trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs. n. 196/2003, novellato dal d. lgs. n. 101/2018, unitamente al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (c.d. "GDPR") - , il cui contenuto forma parte integrante del presente contratto.

PER L'IVASS

PER L'IMPRESA

Firmato digitalmente da

Firmato digitalmente da

.....

.....



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura aperta, ai sensi del d. lgs. 36/2023,
per l'affidamento del servizio assicurativo relativo alla copertura
infortuni professionali ed extra-professionali per il personale
dell'IVASS CIG: B065D6E782*


Dichiarazione dell'Impresa annessa al Contratto

Il sottoscritto _____, in qualità di _____, dichiara per conto dell'Impresa di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel Contratto e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni di seguito indicate:

Articolo 3;
Articolo 4;
Articolo 5;
Articolo 6;
Articolo 7;
Articolo 8;
Articolo 10;
Articolo 11;
Articolo 12;
Articolo 14;
Articolo 15;
Articolo 16;
Articolo 17;
Articolo 18;
Articolo 19;
Articolo 20;
Articolo 21;
Articolo 22;
Articolo 24.

PER L'IMPRESA
Firmato digitalmente da

.....

	<p style="text-align: center;"><i>Procedura aperta, ai sensi del d. lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio assicurativo relativo alla copertura infortuni professionali ed extra-professionali per il personale dell'IVASS CIG: B065D6E782</i></p>
---	--

Allegato 1

Accordo relativo al trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs. n. 196/2003, novellato dal d. lgs. n. 101/2018, unitamente al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (c.d. "GDPR")

L'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (di seguito "IVASS" o "Istituto") ente di diritto pubblico, con sede in Roma, Via del Quirinale n. 21, codice fiscale 97730600588, rappresentato da

e

_____, (di seguito "Impresa"), con sede legale in _____ () Via _____, codice fiscale _____, rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____, codice fiscale _____, in qualità di _____, regolarmente autorizzato/a, in virtù del mandato conferitogli, alla stipula del presente accordo per il regolamento della attività che comportano il trattamento dei dati personali inerenti all'esecuzione del contratto CIG _____ - convengono quanto segue in materia di trattamento dei dati personali:



Le Parti, ai sensi della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali ("Normativa in materia di protezione dei Dati Personali"), dichiarano di procedere al trattamento dei dati personali comunicati per le finalità inerenti all'esecuzione del presente contratto e all'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti.

Le Parti si impegnano, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei Dati Personali, ad agire in conformità con la Normativa in materia di protezione dei Dati Personali applicabile (in particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR"), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni relative all'attività di IVASS sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei Dati Personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti.

L'Impresa è responsabile dell'adozione di ragionevoli misure atte a garantire l'affidabilità di qualsiasi dipendente, collaboratore ovvero rappresentante impiegato nel trattamento dei Dati Personali. L'Impresa conferma che tutti i Dati Personali di titolarità di IVASS a cui ha accesso saranno resi accessibili unicamente al personale dello stesso che: (i) necessita di avere tale accesso, (ii) è stato formato sulle idonee modalità di trattamento dei Dati personali ed (iii) è vincolato a obblighi contrattuali di privacy, sicurezza e riservatezza riguardo agli stessi.

L'Impresa assicura che non trasferirà i Dati Personali di titolarità di IVASS al di fuori del Paese in cui vengono forniti, eccetto tra Stati membri dello Spazio Economico Europeo (SEE).

In adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, l'Impresa può comunicare i Dati Personali di titolarità di IVASS al di fuori del territorio dell'UE o SEE a condizione che (i) l'Impresa sia stata autorizzata da IVASS, (ii) l'Impresa comunichi o trasferisca tali dati verso quei Paesi che assicurino un livello di tutela delle persone fisiche ritenuto adeguato dalla Commissione europea (o dall'Autorità Garante italiana), (iii) il trasferimento si basi sull'utilizzo di clausole contrattuali tipo o Norme Vincolanti d'Impresa (c.d. "BCR") ai sensi della Normativa in materia di Protezione dei Dati

 <p>IVASS ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI</p> 	<p><i>Procedura aperta, ai sensi del d. lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio assicurativo relativo alla copertura infortuni professionali ed extra-professionali per il personale dell'IVASS CIG: B065D6E782</i></p>
---	--

Personali; (iv) l'Impresa mantenga la responsabilità di qualsiasi violazione perpetrata dai sui dipendenti, collaboratori, consulenti o subfornitori.

A tal fine, l'Impresa è tenuta a fare in modo che anche i propri dipendenti, collaboratori rispettino tutte le obbligazioni su di esso incombenti in forza della Normativa in materia di protezione dei Dati Personali, con riferimento a tutti i Dati Personali che il Fornitore possa avere necessità di sottoporre a trattamento nel corso dell'esecuzione dei Servizi. Tale obbligo rimarrà in vigore anche successivamente alla cessazione per qualsiasi ragione del presente contratto.

Le Parti attuano tutte le misure tecniche e organizzative appropriate in relazione al trattamento dei Dati Personali al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di tale trattamento. L'Impresa, in particolare, adotterà tutte le misure di sicurezza idonee e adeguate, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679, per prevenire il rischio di distruzione o perdita accidentale dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o effettuato in violazione delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, al fine di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati.

L'Impresa prenderà tutte le precauzioni necessarie per evitare l'introduzione di programmi nocivi nei propri sistemi informativi e/o di quelli di IVASS ed adotterà le misure adeguate volte all'eliminazione di tali programmi, qualora ne venisse constatata l'esistenza. A tal fine, l'Impresa realizzerà tutti i test adeguati e sarà responsabile delle conseguenze di qualsivoglia danno causato a IVASS in caso di introduzione di tali programmi, salvo provare che ciò rientri nella responsabilità di IVASS, di un terzo o sia dipeso da forza maggiore.

L'Impresa è a conoscenza dell'obbligo di trattare in maniera sicura le informazioni relative all'attività di IVASS e delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato rispetto di tale obbligo.



In eventuali casi di violazione dei dati personali che possano mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Fornitore (c.d. data breach), l'Impresa si impegna ad osservare quanto prescritto dalla normativa.

La decisione finale sulla comunicazione (ivi compreso sul contenuto della stessa) di tale violazione dei Dati Personali ai propri clienti, dipendenti, fornitori di servizi, Interessati e/o al pubblico, e sull'implementazione del piano di azioni correttive, spetterà a IVASS nella misura in cui ciò riguardi i Dati Personali di titolarità quest'ultima.

L'Impresa si impegna ad assicurare che gli eventuali Dati Personali di titolarità di IVASS in suo possesso saranno restituiti ovvero distrutti, a scelta di IVASS, quando non più necessari per lo svolgimento dei Servizi oggetto del contratto, ovvero entro un ragionevole periodo di tempo che tenga conto del tipo di Dati Personali in questione.

L'Impresa conferma che si impegna ad adottare ogni provvedimento atto a consentire a IVASS di rispettare ogni ragionevole richiesta (riguardante i relativi diritti ai sensi dell'art. 15-22 del Regolamento UE 2016/679) proveniente dagli interessati al trattamento di cui IVASS abbia eventualmente condiviso i Dati Personali con la stessa Impresa, e dichiara di avere i mezzi per fare ciò.

IVASS, al fine di valutarne l'affidabilità dell'Impresa e le garanzie di adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, potrà effettuare periodicamente attività di controllo del livello di sicurezza e

 <p>IVASS ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI</p> 	<p><i>Procedura aperta, ai sensi del d. lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio assicurativo relativo alla copertura infortuni professionali ed extra-professionali per il personale dell'IVASS CIG: B065D6E782</i></p>
---	--

conformità in materia di protezione dei dati personali, che dovranno essere tempestivamente assistite senza oneri aggiuntivi da parte dell'Appaltatore.

In forza del presente contratto, **l'Impresa è Titolare dei Dati relativi ai dipendenti per la gestione delle pratiche di infortunio**, in relazione alle quali l'Impresa si impegna a fornire agli interessati adeguata informativa sul relativo trattamento.

L'Impresa, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto ad agire nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dati personali. L'utilizzo dei dati personali acquisiti deve avvenire per le esclusive finalità previste dal contratto. I dati medesimi sono conservati presso il Titolare del trattamento non oltre il periodo di efficacia del contratto nel rispetto delle disposizioni vigenti. In particolare, l'Impresa:

- garantisce di manlevare e tenere indenne IVASS da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo;
- conferma ed è in grado di dimostrare di aver messo in atto adeguate misure di sicurezza per proteggere i Dati Personali, ivi comprese le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la protezione da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento, in modo accidentale, dei Dati Personali.

L'Accordo rimarrà in vigore anche dopo la risoluzione o la scadenza del presente contratto.

PER L'IVASS

PER L'IMPRESA

Firmato digitalmente da

Firmato digitalmente da

.....

.....